REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2005 - Deliberazione N. 1651 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Costituzione Fondazione Museo dell'Emigrazione.

### **PREMESSO**

- che, a norma dell'art. 8 dello Statuto vigente, la Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati;
- che gli italiani sono stati protagonisti di un grande esodo migratorio che, in particolare, nel corso dei primi decenni del 1900, ha visto la Campania fornire un rilevante contributo al flusso migratorio stesso;
- che, ancora oggi, gli italiani, in generale ed i meridionali in particolare, risultano essere ancora al primo posto tra i migranti nell'ambito delle popolazioni comunitarie;
- che numerosi elementi indicano nei discendenti degli italiani emigrati il perdurare di un senso di appartenenza etnico nei confronti del loro paese d'origine;
- che l'azione della Giunta regionale in materia di problemi dell'Emigrazione è improntata al consolidamento ed all'accrescimento delle integrazioni dei campani all'estero, evitando, però, che l'assestamento dei campani all'estero si traduca in abbandono dei legami con la terra di origine;
- che, per ottemperare ai fini istituzionalmente assunti, risulta opportuno recuperare la memoria dell'esperienza migratoria e raccontare le vicende di quanti sono partiti in massa ad offrire al mondo il proprio lavoro e la propria cultura;
- che, in tale ottica, assume particolare importanza l'informazione e la conoscenza delle cause e degli effetti dell'emigrazione;
- che tale operazione può essere perseguita anche attraverso l'istituzione di un Museo che raccolga dati, informazioni, studi e ricerche sui flussi migratori e possa indurre i visitatori a farsi soggettivamente coinvolgere e ritrovare, imbattendosi nelle mille risposte che gli emigranti hanno dato ai problemi del cambiamento, l'ottimismo nel progettare il futuro;

# **ATTESO**

- che l'Autorità Portuale di Napoli, si è dichiarata disponibile alla costituzione di una Fondazione che provveda alla realizzazione ed alla gestione del predetto Museo dell'emigrazione e del cittadino campano nel mondo:

#### **CONSIDERATO**

- alla luce di quanto sopra evidenziato e in considerazione dell'interesse pubblico al perseguimento degli scopi, delle finalità e delle iniziative della proposta Fondazione, che appare opportuno procedere alla costituzione della stessa finalizzata alla realizzazione ed alla gestione di un Museo dell'emigrazione e del cittadino campano nel mondo;

# VISTO

- lo schema di Statuto della costituenda Fondazione denominata "Fondazione Museo dell'Emigrazione";

### **RITENUTO**

- per quanto precede, di promuovere la costituzione della Fondazione denominata "Fondazione Museo dell'Emigrazione";
- di approvare, a tal fine lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di procedere alla determinazione della quota di partecipazione in Euro. 100.000,00 (centomila|00), da imputare all'U.P.B. 6.23.57, capitolo 511 del Bilancio di previsione 2005;

Propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui di intendono integralmente riportate :

- 1. di promuovere la costituzione della Fondazione denominata "Fondazione Museo dell'Emigrazione";
- 2. di approvare, a tal fine lo schema di Statuto che, allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3. di determinare la quota di partecipazione in Euro. 100.000,00 (centomila|00), da imputare all'U.P.B. 6.23.57, capitolo 511 del Bilancio di previsione 2005;
- 4. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza, ed all'A.G.C. Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

### SECONDA BOZZA

# 3/10/2005

### STATUTO

#### della <<FONDAZIONE MUSEO DELL'EMIGRAZIONE>>

### TITOLO PRIMO

# COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

#### - Articolo 1 -

#### COSTITUZIONE

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n. 361,

# la REGIONE CAMPANIA e l'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

#### COSTITUISCONO

la <<FONDAZIONE MUSEO DELL'EMIGRAZIONE>>-.

- 1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; consegue a tale principio il divieto della distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali.
- 1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto

  Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti

  Interni, se emanati.

#### - Articolo 2 -

### SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli presso l'Autorità

Portuale al Piazzale Pisacane (interno Porto).

#### - Articolo 3 -

### SCOPO

- 3.1. La FONDAZIONE ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico.
- 3.2. La FONDAZIONE persegue la finalità di recuperare e conservare la memoria e la storia dell'emigrazione nel Mezzogiorno d'Italia e cioè di quel fenomeno che caratterizzò gli anni tra la metà del XIX e la metà del XX secolo, rappresentata dallo spostamento di una cospicua parte delle popolazioni meridionali dai luoghi di origine verso gli Stati Uniti, i Paesi dell'America Latina, il Canada e l'Australia, alla ricerca di un lavoro e di una vita più dignitosa, offrendo così a quelle giovani nazioni, "affamate" di braccia e di intelligenze, culture ed esperienze che hanno massicciamente contribuito a strutturare lo sviluppo di quei paesi.
- 3.3. Lo scopo della FONDAZIONE è costituito quindi dalla realizzazione a Napoli, in quanto sede del maggior porto del Mezzogiorno d'Italia, di un <<Museo dell'Emigrazione>> che conservi memoria dei patimenti di quelle genti, dei loro

luoghi di origine, del viaggio verso il porto di imbarco, della permanenza a Napoli, della partenza, della sistemazione sulla nave, dei velieri e dei primi vapori, dei terribili disagi della traversata che ai più appariva una discesa verso gli "inferi", delle morti durante la navigazione, dell'accoglienza socio-sanitaria, della vita degli emigranti nei primi tempi della permanenza, della fortuna trovata e dei deludenti e non infrequenti ritorni nei paesi d'origine. La FONDAZIONE ha quindi il compito di ricercare ogni documentazione capace di rendere viva e palpitante la vicenda dell'emigrazione, il tutto mediante documenti quali lettere, cartoline, diari, libri, giornali, fotografie, d'epoca, dipinti, abiti, effetti personali, passaporti, atti amministrativi e di polizia, contenitori per il trasporto di vestiario e di cibi, nonchè qualunque altro oggetto che possa assumere valore documentativo.

### 3.4. Per il conseguimento dello scopo la FONDAZIONE:

- . a) istituisce, promuove e gestisce a Napoli il <<MUSEO DELL'EMIGRAZIONE>> ricercando ed acquisendo, in via temporanea o permanente, anche a mezzo di convenzioni, di accordi e/o di intese con Enti Pubblici e soggetti privati, qualunque oggetto tra quelli innanzi indicati da esporre nel museo;
- . b) svolge attività di alta cultura attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, tavole

rotonde, stages e seminari sul fenomeno dell'emigrazione nell'Italia meridionale, anche patrocinando e sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzate da altri enti;

- c) favorisce approfondimenti sul tema mediante premi e borse di studio;
- . d) promuove ed effettua ricerca in tema di emigrazione;
- . e) favorisce la conoscenza, la fruizione e la circolazione del proprio patrimonio culturale, consentendone consultazioni ed esposizioni a favore delle Fondazioni, degli Enti, delle Istituzioni, delle Università, delle Associazioni e delle Scuole, anche autorizzando il prestito dei propri materiali ad istituzioni italiane e/o straniere;
- . f) stabilisce contatti con Organismi pubblici e privati, con
  Istituti di credito, con le Università e con i privati per
  convenire forme di sostegno alle indicate attività;
- . g) istituisce borse da utilizzarsi in Italia e/o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo e per la formazione di storici esperti nel settore;
- . h) cura le pubblicazioni di qualunque tipo di opera rivolta a documentare l'attività della FONDAZIONE e le manifestazioni da essa organizzate e patrocinate;
- . i) intrattiene rapporti e scambi culturali con Università, ed in particolare con Enti e Fondazioni italiane e straniere

che abbiano finalità uguali od analoghe alla propria;

 . 1) compie qualunque altra attività diretta al conseguimento dello scopo.

# TITOLO SECONDO

### RISORSE

#### - Articolo 4 -

# PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

- 4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione effettuata dai Costituenti, dotazione rappresentata dall'attribuzione in proprietà, in concessione, o in godimento dei beni indicati nell'Atto Costitutivo.
- 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato:
- --- a) con gli apporti dei <<FONDATORI AGGIUNTI>> (così come definiti all'art. 5 che segue), destinati a patrimonio;
- --- b) con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.
- 4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma al conseguimento dei programmi annuali ed in genere alla gestione dell'Ente. Rientrano in tali erogazioni sia i contributi (statali od europei) finalizzati alla realizzazione delle strutture museali, sia le sponsorizzazioni

che la FONDAZIONE riceve per singole iniziative e attività.

- 4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.
- 4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono acquisire, previa domanda, lo status di <<Sostenitore della Fondazione>>. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprimerà con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 6.
- 4.7. La FONDAZIONE potrà però essere destinataria di fondi pubblici per la realizzazione in appalto, anche mediante ristrutturazione di edifici preesistenti, del <<Museo dell'Emigrazione>> e può svolgere ogni attività finalizzata a tale realizzazione.

### TITOLO TERZO

# FONDATORI AGGIUNTI E SOSTENITORI

#### - Articolo 5 -

### FONDATORI ISTITUZIONALI - FONDATORI AGGIUNTI - SOSTENITORI

5.1. Oltre la Regione Campania e l'Autorità Portuale di Napoli, che sono <<FONDATORI ISTITUZIONALI>> possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE le Province della Campania e i Comuni Capoluogo della Campania, che vengono convenzionalmente indicati in questo Statuto come <<FONDATORI AGGIUNTI>>;

potrà inoltre concorrere allo sviluppo della FONDAZIONE qualunque altra persona, fisica o giuridica, che assumerà in queste Tavole Fondative la denominazione di <<SOSTENITORE>>.

- 5.2. L'apporto al patrimonio della FONDAZIONE da parte di ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> non può essere inferiore al ...% del patrimonio dell'Ente, così come esistente all'atto della concretizzazione del nuovo apporto.
- 5.3. Fermo rimanendo il limite di cui al precedente comma "5.2.", l'apporto di ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> è rappresentato o da somme di danaro, oppure dall'attribuzione in proprietà, in concessione o in godimento di beni mobili, di materiali attinenti alle finalità della FONDAZIONE, di beni immobili e di beni di qualsiasi altra natura.
- 5.4. Ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>>, dal momento in cui si

sarà concretizzato l'apporto al patrimonio della FONDAZIONE nella misura minima indicata al precedente comma "5.2.", avrà diritto di vedersi rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, con le modalità dettate dal successivo art.

5.5. Sono invece <<SOSTENITORI>> solo le persone fisiche o giuridiche che intervengano, per almeno tre annualità, con contributi economici destinati al sostegno della gestione della FONDAZIONE.

#### - Articolo 6 -

# NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI FONDATORE AGGIUNTO e di sostenitore

- 6.1. Possono assumere lo status di <<FONDATORE AGGIUNTO>> le

  Province della Campania e i Comuni Capoluoghi di Provincia

  della Campania che ne facciano richiesta scritta al Consiglio

  di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non

  accettazione, deve contenere:
- --- a) l'ammontare dell'apporto che ciascun <<FONDATORE
  AGGIUNTO>> intende destinare a patrimonio, con la precisazione
  delle modalità della sua concretizzazione, giusta quanto
  disposto al precedente comma "5.3."-;
- --- b) l'obbligo ad effettuare l'apporto stesso nei termini che ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> deve precisare nella domanda; la FONDAZIONE, per esigenze di programmazione e di

bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire e l'apporto essere concretizzato;

- --- c) l'obbligo di dichiarare con atto scritto, con sottoscrizione autenticata, di voler concorrere al patrimonio dell'Ente nella misura economica indicata.
- <u>6.2.</u> L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3. Il contributo annuale dei <<SOSTENITORI>> non può essere inferiore ad euro....(....) e l'impegno al versamento (con l'indicazione della data in cui anno per anno avverrà) dovrà essere consacrato a mezzo di atto di impegno con firma autenticata.
- 6.4. Il riconoscimento dello status di <<SOSTENITORE>> è effettuato dal Consiglio Direttivo della FONDAZIONE entro 90 (novanta) giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di acquisizione di tale status e sia stata perfezionata nelle forme di legge l'elargizione e/o l'impegno all'elargizione a favore della FONDAZIONE.

#### - Articolo 7 -

### RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS

- 7.1. Lo status di <<FONDATORE AGGIUNTO>> e di <<SOSTENITORE>> si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.
- $\overline{7.2.}$  Lo status di <<FONDATORE AGGIUNTO>> si perde nel caso in

cui non si sia provveduto ad effettuare l'apporto promesso, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE.

- 7.3. Lo Status di <<SOSTENITORE>> si perde alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE.
- 7.4. I <<FONDATORI AGGIUNTI>> e i <<SOSTENITORI>> non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, nè possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE.
- 7.5. Il Consiglio Direttivo tiene un aggiornato registro dei <<FONDATORI AGGIUNTI>> e dei <<SOSTENITORI>> con ogni notizia ad essi relativa.

### TITOLO QUARTO

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 8 -

# INDICAZIONE DEGLI ORGANI

- 8.1. Sono organi della FONDAZIONE:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

- Articolo 9 -

# IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Sino a quando non interverrà la partecipazione di

- <<FONDATORI AGGIUNTI>>, il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, e precisamente:
- --- da due componenti designati dal Presidente della Giunta
  Regionale della Campania, uno dei quali assume la carica di
  Presidente;
- --- da un componente designato dal Presidente dell'Autorità
  Portuale di Napoli;
- --- da un componente designato dal Presidente della Provincia di Napoli;
- --- da un componente designato dal Sindaco di Napoli.
- 9.2. Consegue alla previsione del comma precedente che la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli, pur se non facciano richiesta di divenire <<FONDATORI AGGIUNTI>> hanno comunque diritto di nominare ciascuno un componente nel Consiglio di Amministrazione, talchè divenendo tali Enti Territoriali <<FONDATORI AGGIUNTI>> la struttura del Consiglio rimane invariata.

# - Articolo 10 -

# COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SUCCESSIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

10.1. In conseguenza dell'ingresso dei <<FONDATORI AGGIUNTI>>,
diversi dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli, il
Consiglio di Amministrazione viene allargato a sette membri,
nominati:

- --- uno dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, che assume la carica di Presidente;
- --- uno dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- --- uno dal Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- --- uno dal Presidente della Provincia di Napoli;
- --- uno dal Sindaco di Napoli;
- --- uno dal <<FONDATORE AGGIUNTO>>, se questo è unico; in tal caso il componente restante sarà nominato d'intesa fra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e il Presidente dell'Autorità Portuale. Se i <<FONDATORI AGGIUNTI>> sono due ognuno nominerà un componente del Consiglio di Amministrazione. Se infine i <<FONDATORI AGGIUNTI>> sono più di due tutti i <<FONDATORI AGGIUNTI>> dovranno esprimere i due componenti del Consiglio di Amministrazione d'accordo fra loro.

## - Articolo 11 -

#### REQUISITI DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- 11.1. Tutti i soggetti designati per il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, avuto anche riguardo al settore specifico di attività della FONDAZIONE.
- 11.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di

Amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ.-.

11.3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma "11.2." e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno entro quindici giorni presentare controdeduzioni) sia ai soggetti da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene al fine di promuoverne la sostituzione.

- 11.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
- --- se nel corso del mandato si determini a loro carico
  l'ipotesi prevista dal precedente comma "11.2."-;
- --- se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

11.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le Società delle

quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

#### - Articolo 12 -

# DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

# <u>AMMINISTRAZIONE</u>

- 12.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili. I Consiglieri espressione dei <<FONDATORI AGGIUNTI>>, così come individuati al precedente art. 10, durano in carica per il residuo periodo del quinquennio nell'ambito del quale sono stati nominati.
- 12.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.

### - Articolo 13 -

# ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPENSI

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito

pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

- 13.2. Il Consiglio di Amministrazione approva i programmi di attività della FONDAZIONE proposti semestralmente dal Direttore Generale.
- 13.3. I programmi di attività, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, dovranno essere esaminati dal Comitato Scientifico che esprime su di essi parere non vincolante.

### 13.4. Il Consiglio:

- elegge nel proprio seno il Vice Presidente;
- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
- approva ogni semestre il programma di attività della FONDAZIONE;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- delibera sulla riforma dello Statuto;
- redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, del Museo, degli uffici e dei dipendenti;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico così come

previsto al successivo art. 17;

- nomina il Direttore Generale della FONDAZIONE;
- delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei Regolamenti Interni, se emanati;
- delibera su quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico.
- 13.5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- 13.6. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio stesso.

#### - Articolo 14 -

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o da tre componenti del Comitato Scientifico.
- 14.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).
- 14.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito

raccomandato o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

- 14.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.
- 14.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione:
- --- assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore Generale, che provvede alla verbalizzazione della seduta;
- --- possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione.

# - Articolo 15 -

### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- 15.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo Statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.
- 15.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 15.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra

il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. 15.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Direttore Generale che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Direttore Generale in funzione di Segretario del Consiglio.

### PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

16.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

# 16.2. Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- convoca il Comitato Scientifico e lo presiede, fissando
  l'ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE e del Museo;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con le Autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.
- 16.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo

precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

#### - Articolo 17 -

#### COMITATO SCIENTIFICO

17.1. Il Comitato Scientifico è composto di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti italiani e/o stranieri di alto profilo scientifico, culturale e professionale.

17.2. I Componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni.

17.3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### 17.4. Il Comitato Scientifico:

- svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore del Museo, su qualunque oggetto e materia di competenza della FONDAZIONE;
- esprime parere non vincolante sui programmi semestrali di attività;
- esprime parere vincolante:
- . sulla selezione dei candidati, italiani e stranieri, per borse di studio e per premi, formando la relativa graduatoria;
- . sulla nomina di eventuali commissioni di studio;
- . sulla nomina di responsabili di ricerche;
- . sui nomi dei conferenzieri da invitare a manifestazioni

della FONDAZIONE;

. sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e l'attività della FONDAZIONE.

17.5. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Direttore Generale con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

17.6. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### - Articolo 18 -

# FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

18.1. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio di Amministrazione.

18.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni dei precedenti commi "14.2.", "14.3.", "15.1.", "15.2.", "15.3." e "15.4."-.

18.3. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Direttore Generale e trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Direttore

Generale in funzione di segretario del Comitato.

#### - Articolo 19 -

### IL DIRETTORE GENERALE

- 19.1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti italiani o stranieri che abbiano svolto attività amministrativa presso privati o enti pubblici.
- 19.2. Al Direttore Generale compete:
- la direzione della FONDAZIONE e del Museo che fa capo alla FONDAZIONE;
- l'obbligo di predisporre i programmi semestrali di attività della FONDAZIONE, avendo cura di corredarli del parere del Comitato Scientifico, prima di inoltrarli al Consiglio di Amministrazione;
- l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- la facoltà di proporre l'assunzione e l'avanzamento di unità di personale (sia della FONDAZIONE, sia dei Musei) di ogni ordine e grado e per ogni funzione e incombenza;
- la responsabilità dell'effettuazione delle attività
  programmate;
- la direzione degli uffici e del personale della FONDAZIONE e

dei Musei.

#### - Articolo 20 -

### COLLEGIO DEI REVISORI

- 20.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e vengono così nominati:
- --- il Presidente del Collegio e un membro supplente dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- --- un membro effettivo dal Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- --- un membro effettivo e uno supplente d'intesa tra il Presidente della Provincia di Napoli e il Sindaco di Napoli.
- 20.2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 20.3. Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE e deve riferirne al Presidente dell'Ente almeno ogni trimestre con apposita relazione.
- 20.4. Il compenso dovuto ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base delle previsioni della Tariffa dei Dottori Commercialisti.
- 20.5. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409 bis, comma 3 del cod. civ.-.

#### TITOLO QUINTO

### ESERCIZIO FINANZIARIO

- Articolo 21 -

#### ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

# TITOLO SESTO

# DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 -

# MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

22.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per deliberazione unanime dei <<Fondatori Istituzionali>>.

- Articolo 23 -

# ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

23.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste

dall'art. 28 del cod. civ. comporta la nomina di un liquidatore.

23.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad una istituzione che persegua scopi analoghi e in mancanza al dipartimento di storia contemporanea della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli "Federico II".

23.3. Ove del patrimonio della FONDAZIONE facciano parte immobili attribuiti ad essa in proprietà in concessione o in godimento, e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalle Regioni, dall'Autorità Portuale di Napoli, dalle Provincie e dai Comuni o da altro Ente Pubblico, all'atto della estinzione della FONDAZIONE questi beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi.

#### - Articolo 24 -

#### LIBRI

- 24.1. La FONDAZIONE, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:
- --- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- --- b) Libro del Comitato Scientifico;
- --- c) Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori;
- --- d) Libro Giornale.

24.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio.

- Articolo 25 -

# **RINVIO**

25.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.